



**Automobile Club d'Italia
UNITA' TERRITORIALE DI COMO**

**DETERMINA N. 2 DEL 04/03/2019
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/05/2019 - 31/05/2019
CIG Z4727D3DD7**

IL DIRETTORE AD INTERIM

A. VISTI

- Il provvedimento prot. n.1179/19 del 19/02/2019, con il quale il Direttore Centrale Risorse Umane e Affari Generali ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 1° febbraio 2019 e scadenza al 31 gennaio 2022, l'incarico di Responsabile ad interim dell'Unità Territoriale di Como;
- Gli articoli 7, 18 e 20 del "Regolamento di Organizzazione" dell'Automobile Club d'Italia, deliberato dal Consiglio Generale dell'ente nella seduta del 14/12/2016;
- Il "Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa", ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016.

B. CONSIDERATI

- Il D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", con particolare riferimento al comma 3 dell'art. 2 e al comma 1 dell'art. 17;
- Il "Codice di comportamento" dell'Automobile Club d'Italia, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;
- Il "Regolamento attuazione del sistema di prevenzione della corruzione" dell'Automobile Club d'Italia, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;
- Il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021", redatto ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed approvato dal Consiglio Generale con deliberazione del 28 gennaio 2019;
- La Legge n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, concernente "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", e all'art. 6 "Sanzioni".

C. RICHIAMATI

- Il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità", approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

- Il Budget annuale per l'anno 2019, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 novembre 2018;
- La determinazione n. 7935 del 26 novembre 2018 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2019, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Direzione Territoriale possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito.

D. CONSIDERATI

- Il "Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente", approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21/11/2012, ed in particolare l'art. 9, in merito alle "Competenze in materia negoziale", e l'art. 10, relativo alla "Determinazioni a contrarre";
- L'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*.

E. ATTESO

- Che l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 1, comma 494 della L. 28/12/2015 n. 208, prevede, relativamente ad alcune categorie merceologiche tra le quali rientra l'energia elettrica, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Che l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 ha conferito all'organismo societario Consip SpA il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001;
- Che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione.

F. RICHIAMATA la propria determinazione n. 1 del 27/02/2019, avente per oggetto la “Adesione alla convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 16”, mediante ordinativo di fornitura n. 4811600 nell'ambito del Lotto n. 3 per la Regione Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi, aggiudicato alla società Enel Energia Spa”.

G. PREMESSO

- Che il sopra citato Ordine n. 4811600 del 27/02/2019 non è stato accettato da Enel Energia Spa in data 02/03/2019 Prot. UPCO/1041 a causa di una discordanza tra la compilazione del file in formato “xls” relativo all'ordinativo di fornitura e l'Ordine generato a sistema;
- Che in data 30/04/2019 scade l'adesione alla Convenzione denominata “Energia elettrica 15” per la fornitura dell'energia elettrica;
- Che il successivo Ordine n. 4819417 del 04/03/2019 (prot. UPCO/1046/19) è stato inviato con richiesta della fornitura a partire dal 01/06/2019, non essendo stato possibile aderire alla nuova convenzione denominata “Energia elettrica 16” con decorrenza anteriore, cioè dal 01/05/2019.

H. PRESO ATTO

- Che è previsto il passaggio automatico nel regime del c.d. “servizio di salvaguardia” qualora l'Ente Pubblico non abbia scelto un fornitore del libero mercato o, per qualsiasi ragione, ne sia rimasto privo;
- Che i prezzi applicati all'energia in “regime di salvaguardia” sono stabiliti, in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, sulla base di modalità di calcolo, stabilite con decreto dal Ministro dello Sviluppo Economico, che coprono i costi di approvvigionamento, i servizi di dispacciamento e i costi di commercializzazione;
- Che la società Hera Comm è stata individuata dall'Acquirente Unico SpA, a seguito di svolgimento di pubblica gara, come esercente in mercato di salvaguardia della fornitura di energia elettrica per la Regione Lombardia, per il biennio 2019/2020.

H. CONSIDERATA pertanto la necessità di aderire al suddetto “servizio di salvaguardia” per il periodo 01/05/2019 31/05/2019, tenuto conto che i tempi tecnici e gestionali occorsi per concludere le attività di adesione alla Convenzione Energia Elettrica 16 potranno portare all'attivazione della nuova fornitura da parte di Enel Energia Spa a decorrere dal 01/06/2019.

I. PRESO ATTO che, sulla base dell'importo Kwh offerto dal fornitore e dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo semestre, è prevista una spesa massima, eventuali conguagli compresi, per il suddetto periodo di affidamento, pari ad € 3.000,00 IVA esclusa.

J. VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente.

K. DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC lo Smart CIG n. **Z4727D3DD7**.

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

DETERMINA

1. **Di affidare** la fornitura di energia elettrica in c.d. “regime di salvaguardia” alla società HERA COMM SRL, individuata dall'Acquirente Unico Spa, a seguito di svolgimento di pubblica gara, come esercente in mercato di salvaguardia per la Regione Lombardia, per il biennio 2019/2020;
2. **Di definire** la durata del servizio in mesi 1 (uno), a decorrere dal 01/05/2019 e fino al 31/05/2019, nelle more della conclusione della procedura di adesione alla Convenzione “Energia Elettrica 16” che avrà come data di switch 01/06/2019;
3. **Di impegnare** l'importo di € 3.000.00, IVA esclusa, da contabilizzare sul conto di costo 410723003, a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2019/2020 all'U.T. Territoriale di Como, quale Centro di Responsabilità Gestore n.4261;
4. **Di dare atto** che:
 - E' stato acquisito agli atti d'ufficio il DURC, dal quale risulta l'adempimento della Società Hera Comm Spa agli obblighi retributivi e contributivi;
 - E' stato acquisito lo Smart CIG n. **Z4727D3DD7** nel portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
 - Sarà acquisita dal fornitore aggiudicatario la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 136/2010 e s.m.i.
5. **Di precisare** che le funzioni di Responsabile del procedimento, richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, in merito all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale, sono svolte dal Dott. Iacopo Franco Dambrosio.

Il Direttore ad interim
Iacopo Franco Dambrosio